

## La “laicità” della croce e “la croce” della laicità

Nicola Colaianni

1. La levata di scudi, che ha accompagnato il provvedimento d’urgenza sul crocifisso nelle aule scolastiche, appare sconcertante per chi ne legga la motivazione. Indubbiamente, a caricarlo di scorretti significati di schieramento ha giocato il fatto che a ricorrere è stato un cittadino musulmano misconosciuto dai suoi correligionari e fattosi notare per la condotta provocatoria. Ciò ha fatto gridare ad una sconfitta subita in casa ad opera del fondamentalismo islamico. Ma a vincere è stato, piuttosto, il principio supremo –propriamente inteso- di laicità dello Stato, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 203/1989.

In questo breve commento non è possibile toccare anche gli aspetti procedurali, del resto argomentatamente affrontati nell’ordinanza. Può essere interessante notare, nondimeno, che la giurisdizione ordinaria era stata ritenuta già in passato con riferimento alla questione analoga del diritto degli studenti non avvalentisi dell’insegnamento di religione cattolica di non frequentare insegnamenti alternativi (C. cost. cit.) ed anzi di non rimanere neppure a scuola in quell’ora (C. cost. 13/1991). Il lungo contenzioso amministrativo sviluppatosi in merito non impedì, infatti, di ravvisare gli aspetti della pretesa riconducibili ad un diritto soggettivo perfetto azionabile davanti al giudice ordinario: solo davanti ai problemi di orario, che ciò comportava, si ritenne trattarsi di “inconvenienti di fatto” (C. cost. 290/1992) attinenti ad un profilo organizzativo del pubblico servizio di istruzione (come, invece, affermato genericamente da Pret. Roma, 17.5.1986, che aveva perciò ritenuto il crocifisso irremovibile “se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge”).

Nel merito il giudice ha accertato che per la scuola materna (frequentata da uno dei bambini) nessuna norma dispone l’esposizione del crocifisso. E, dunque, non se la poteva inventare: sarebbe stata una di quelle interpretazioni “creative” che il famigerato emendamento governativo al disegno di legge sull’ordinamento giudiziario intende sanzionare come grave illecito disciplinare. Invece, è proprio l’asciutto “*ita lex*”, in cui si esaurisce al riguardo la motivazione del giudice, che il ministro guardasigilli vuole nel caso perseguire con l’inedito invio mirato degli ispettori. Quanto alla scuola elementare (frequentata dal fratellino) una norma si rinviene nell’art. 118 r.d. 30.4.1924, n. 965 (nonché nell’All. c) r.d.26.4.1928, n. 1297), che si connette all’art. 140 r.d. 15.9.1860, n. 4336, contenente il regolamento per l’istruzione elementare di attuazione della l. 13.11.1859, n. 3725 (cosiddetta legge Casati), che prescriveva appunto il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche.

Questa disposizione trovava fondamento nel principio della religione cattolica come sola religione dello stato, contenuto nell’art. 1 dello statuto albertino: principio che proprio il punto 1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione dei patti lateranensi (l. 121/1985) -“di comune intesa” perciò con la Santa Sede- considera espressamente –se pur ve ne fosse stato bisogno dopo l’entrata in vigore della Costituzione- non più in vigore, con conseguenti ricadute implicite sulla normativa secondaria derivata. Il rapporto di incompatibilità, rilevante per l’abrogazione ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, si pone, quindi, direttamente non con quelle norme secondarie (le uniche esaminate in un parere del Consiglio di stato del 1988<sup>1</sup>) bensì con il loro fondamento legislativo, ordinario e costituzionale: la legge Casati e l’art. 1 dello statuto albertino.

<sup>1</sup> Ampi riferimenti in L. Zannotti, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in “Il diritto ecclesiastico”, 1990, 325 ss.

Nessun bisogno, quindi, di eccepirne l'illegittimità costituzionale. Che era l'altra soluzione prospettabile ed in effetti prospettata in sede critica<sup>2</sup>. Ma tale soluzione presuppone che i regi decreti citati siano atti non sublegislativi ma con forza di legge e, quindi, assoggettabili al controllo di costituzionalità. Vero è che sotto il fascismo si verificò un aumento eccezionale degli atti governativi aventi la stessa efficacia della legge formale ma nel caso, come s'è visto, sembra proprio trattarsi di regolamenti conformi alla legge, cui danno esecuzione, e, quindi, suscettibili di essere immediatamente invalidati e non applicati dall'autorità giudiziaria comune. Del resto, almeno sulla natura regolamentare delle norme non erano stati espressi dubbi dal Consiglio di Stato nel citato parere ed in tal senso s'era pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza 6.4.2000, Montagnana.

2. Ed è lungo il solco già tracciato da questa sentenza che, anche sostanzialmente, l'ordinanza agevolmente si muove: infatti, è la coscienza il bene, cui viene apprestata tutela. Si può dire anzi che nel caso dello scrutatore che rifiuti l'ufficio per la presenza del crocifisso nel seggio elettorale (esaminato dalla Cassazione) si tutela una sorta di obiezione di coscienza mentre nel caso degli scolari si tratta di tutelare la formazione stessa della coscienza da condizionamenti anche indiretti. La coscienza come "*background-right*", si potrebbe dire in termini dworkiniani, è oggetto da anni di un approfondimento teorico<sup>3</sup>, che ha accompagnato e seguito una chiara linea giurisprudenziale. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la libertà di coscienza è un "bene costituzionalmente rilevante" (sent. 18.7.1989, n. 409) e quindi, nel "pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della persona" (sent. 3.12.1993, n. 422), "dev'essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana" (sent. 5.5.1995, n. 149, che richiama la n. 467 del 19.12.1991), al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: "libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa" (sent. 8.10.1996, n. 334). Naturalmente, la formazione libera della coscienza va protetta innanzitutto nei luoghi pubblici della formazione, in cui forme simboliche di comunicazione attraverso suoni, immagini, programmi radiotelevisivi, pur non costituendo propriamente istruzione, sono idonee a condizionare quel processo. La loro forza di penetrazione, infatti, siccome subliminale<sup>4</sup>, è maggiore rispetto a quella dei testi scolastici, tanto più in chi sta ancora imparando a leggere e scrivere e non ha perciò maturato la capacità di interpretarle. Anche il crocifisso non è un simbolo passivo ma produce l'effetto di un appello alla coscienza di ognuno e comunica, quindi, una identificazione dello Stato con quel simbolo: nel senso, innanzitutto, di un'unità tra insegnamento scolastico e contenuti di fede, tra *fides et ratio* – si potrebbe dire con il titolo di una recente enciclica-, e poi di un'unità più profonda tra società italiana (ed europea) e religione cristiana. Questa identificazione poi, in una società multiculturale e multireligiosa, non può che condurre all'idea che le altre religioni, pur in principio egualmente libere, a scuola e negli uffici pubblici sono soltanto da tollerare e comunque non contano nel processo formativo.

La garanzia della libertà di formazione della coscienza, quindi, non può passare che attraverso il principio di "non-identificazione", che costituisce una declinazione del principio di laicità. In questi termini si va consolidando la giurisprudenza europea sul crocifisso nelle aule scolastiche: prima della nostra Cassazione, infatti, si incontrano una sentenza del tribunale federale svizzero (un paese che reca la croce nella bandiera) del 27 settembre 1990<sup>5</sup> e, con riferimento ad una legislazione

<sup>2</sup> Cfr. p. es. A. Barbera, intervista al "Corriere della sera", 26 ottobre 2003.

<sup>3</sup> Cfr. già T. Martines, *Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza*, in AA.VV., *Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa*, Madrid, 1989, 25 ss. e più di recente le monografie di N. Colaianni, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2000, e di G. Di Cosimo, *Coscienza e costituzione*, Milano, 2000.

<sup>4</sup> Sul crocifisso e sulle funzioni liturgiche di inaugurazione dell'anno scolastico come forme subliminali di istruzione religiosa si può vedere N. Colaianni, *Istruzione religiosa*, voce dell'*Enciclopedia giuridica*, Agg. V, 1996, 4.

<sup>5</sup> Riferimenti in V. Pacillo, *Decisioni elvetiche in tema di crocifisso e velo islamico nella scuola pubblica: spunti di comparazione*, in "Il diritto ecclesiastico", 1999, I, 224 ss.

analoga alla nostra, quella della cattolica Baviera, una del tribunale costituzionale tedesco del 16 maggio 1995<sup>6</sup>.

3. A questa tendenza lo scomposto coro *bipartisan* del mondo politico ha opposto l'argomento della raggiunta "laicità" del crocifisso. Anche nei commenti più meditati, ma dichiaratamente ignari della motivazione del provvedimento, si è osservato che è "atroce dirlo per un credente, ma la croce è diventata un simbolo secolare e universale"<sup>7</sup>, simbolo della identità "non solo religiosa, ma anche culturale, del popolo italiano"<sup>8</sup>, di tal che "vietare la presenza del crocifisso in una scuola equivale a negare che la nazione italiana sia identificabile culturalmente"<sup>9</sup>. E' come se il tempo si fosse fermato: l'argomento, infatti, è lo stesso addotto nel 1926 (circ. min. p. i. del 26 maggio) per l'introduzione del crocifisso nelle aule delle scuole superiori: fare in modo che "il simbolo della nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la gioventù studiosa". Ed è come se lo spazio europeo si fosse completamente unificato: perché l'argomento identitario dell'*idem sentire* è lo stesso addotto a sostegno del richiamo del cristianesimo nel preambolo della costituzione europea. Del resto, allora come ora, lì come qui, ad accettare, e anzi a rivendicare, la laicizzazione della croce è la stessa gerarchia cattolica: per il presidente della Cei, card. Ruini, il crocifisso esprime "l'anima profonda del nostro paese" e, quindi, deve "rimanere come un segno dell'identità della nostra nazione", nel quale "il popolo italiano riconosce le radici stesse della sua civiltà".

E' agevole osservare che sul piano strettamente giuridico tale giustificazione urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost. Come ha sottolineato Corte cost. 14.11.1997, n. 329 –con un'affermazione tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là della specifica questione dell'art. 404 c.p. ivi scrutinata-, "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione". E si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del solo crocifisso.

Che il principio di laicità imponga necessariamente l'assenza nelle aule di ogni simbolo religioso, come ritenuto in *obiter* dal giudice aquilano, è discutibile alla luce della citata sentenza 203/89 della corte costituzionale, secondo cui il detto principio, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Ed in effetti, esclusa una laicità "alla francese", sembra possibile sfuggire all'alternativa secca, e anche pedagogicamente insoddisfacente, tra il crocifisso imposto per legge e la parete nuda, lasciando all'autonomia delle singole classi la decisione di esporre il crocifisso ed altri simboli, anche non religiosi (facendo attenzione, ovviamente, ad evitare una "libanizzazione" della scuola con classi cattoliche, islamiche, agnostiche, ecc.: una negazione del pluralismo in favore di una pluralità di monismi).

Ciò che sembra in insanabile contrasto con la laicità, come sopra intesa, è l'insistenza sul valore identitario del crocifisso in una società pluralistica e proprio nel luogo deputato a formare al rispetto delle idee e delle fedi degli altri. L'attribuzione di un significato laico ad un simbolo univocamente religioso presuppone una integrazione simbolica della due culture, di impossibile

---

<sup>6</sup> In "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1995/3, con ampio commento di J. Luther, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, 1996/3, 681 ss.

<sup>7</sup> U. Eco, *Essere laici in un mondo multiculturale*, in "la Repubblica", 29 ottobre 2003.

<sup>8</sup> M. Vari, *Le ragioni del diritto e quelle della storia*, in "Avvenire", 29 ottobre 2003.

<sup>9</sup> F. P. Casavola, *Questa non è una lite tra privati*, in "Il Messaggero", 27 ottobre 2003.

formazione anche a voler ridurre il cristianesimo a “religione civile” o “dei diritti umani”<sup>10</sup>. Perché per i cristiani quello crocifisso non è soltanto un uomo generoso ma è Dio che si fa uomo e –come scrive l’apostolo Paolo ai Filippesi- si umilia fino alla morte di croce per salvare tutti gli uomini. Non si può, allora, ridurre la croce ad un logo o, come diceva don Tonino Bello, inquadrarla “nella cornice della sapienza umana”: “l’abbiamo attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo piantata nel cuore. Pende dal nostro collo, ma non pende sulle nostre scelte”<sup>11</sup>. Per i pubblici poteri, avvezzi all’idea –come disse Benedetto Croce in Senato al momento della ratifica dei patti lateranensi- che “Parigi val bene una messa”, il rispetto pieno del principio di laicità non è facile, è oneroso, può rivelarsi una “croce”. Ma “laicizzare” la croce, brandire il crocifisso (o, in Europa, le “radici giudaico-cristiane”) come strumento di prevenzione culturale e politica contro il pericolo di relativizzazione di una identità pietrificata, è controproducente per il futuro di una società, nella quale, come riconosce C. cost. 18.10.1995, n. 440, “hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse”.

---

<sup>10</sup> Sulla non pacifica coesistenza tra umanesimo cristiano e umanesimo laico a riguardo dei diritti cfr. G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 98 ss.

<sup>11</sup> A. Bello, *Alla finestra la speranza*, Cinisello Balsamo, 1988, 47.